



**CAPITOLATO TECNICO PER TRASPORTO AEREO CHARTER**  
**CIG: 5953408BB0**

**ART. 1 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

**CRONOPROGRAMMA DEI VOLI CHARTER**

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il seguente cronoprogramma il quale potrebbe essere soggetto a variazioni:

1. n. 180 persone partenza **il 25 APRILE 2015** da NAPOLI a BUDAPEST con trasporto di casse strumenti musicali in stiva come da prospetto allegato.
2. n. 180 persone partenza **il 27 APRILE 2015** da BUDAPEST a NAPOLI con trasporto di casse strumenti musicali in stiva come da scheda tecnica allegata.

**MODALITA' ESECUTIVE:**

- L'aeromobile deve essere adeguato al numero di passeggeri indicati e al numero e alle dimensioni delle casse strumenti musicali;
- La partenza da Napoli per Budapest deve essere programmata la mattina del 25 aprile 2015;
- Il rientro da Budapest per Napoli deve essere programmato nella tarda mattinata del 27 aprile 2015;
- Lista passeggeri consegnata 30 giorni prima del volo con possibilità di modifica fino al giorno prima della partenza senza penalità;
- Servizio standard di catering a bordo;

**SPECIFICHE TECNICHE CASSE STRUMENTI MUSICALI**

- Garanzia di carico delle casse strumenti nelle misure di seguito indicate senza costi aggiuntivi;
- Le casse in partenza da Napoli potranno essere disponibili in aeroporto dopo le ore 16.00 del 24 aprile 2015;
- Le casse al rientro da Budapest potranno essere disponibili in aeroporto non prima delle ore 24.00 del 26 aprile (al termine del concerto) ovvero la mattina del 27 aprile prima della partenza.

**ALTRI SERVIZI**

Sono richiesti, inoltre, i seguenti servizi:

- a) banchi dedicati alle operazioni di check in con assistenza di personale qualificato dell'impresa;
- b) Assistenza di un Responsabile dell'impresa per tutta la durata del viaggio;



- c) Time limit di arrivo negli aeroporti per le operazioni di check in 2 ore;
- d) Reperibilità e operatività h24, compresi i giorni festivi, di propri rappresentanti, fornendo i nominativi, i numeri telefonici e mobili, e-mail ai referenti organizzativi della Fondazione.

#### **ART. 2 SICUREZZA**

Le tipologie di aeromobili utilizzati in proprietà/disponibilità dovranno essere indicate espressamente nella proposta e dovranno essere in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza, manutenzione ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

Gli equipaggi dovranno essere di provata esperienza, professionalità e in numero sufficiente ad assicurare al meglio il servizio. Essi dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, europee e internazionali.

L'impresa si assume la completa responsabilità a garanzia dell'affidabilità di tutti mezzi di trasporto e di tutti gli equipaggi messi a disposizione, obbligandosi a risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alla Fondazione dal servizio.

#### **ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO**

L'impresa dovrà rispettare le richieste/pianificazioni di data/orario dei voli.

Trattandosi di servizi legati ad un evento teatrale, i trasporti oggetto del presente capitolato dovranno essere adeguati ed eseguiti garantendo il rispetto delle indicazioni ricevute e dei tempi concordati in fase operativa.

L'impresa dovrà comunicare il crono programma definitivo, da sottoporre all'approvazione della Fondazione, 15 giorni prima della data di partenza per le esigenze pianificate e 5 giorni prima per le esigenze urgenti.

#### **ART. 4 INDISPONIBILITA' DEI MEZZI DI TRASPORTO**

In caso di indisponibilità tecnica ad assicurare i trasporti richiesti con i vettori indicati l'impresa, acquisita la fattibilità operativa dalla Fondazione, può ricorrere ad altro vettore aereo (nei termini consentiti dalle competenti autorità) purché sia sempre assicurato il medesimo standard di sicurezza offerto dall'impresa titolare del contratto.

In tal caso, l'impresa assume la piena responsabilità dell'esatta dell'esatto adempimento della prestazione a norma di contratto e del presente capitolato. In ogni caso, i mezzi di trasporto dovranno rispondere alle condizioni assicurative e di sicurezza indicate nel successivo articolo 5 nonché essere idonei ed abilitati dalle competenti autorità.

Quando si tratti di indisponibilità del vettore aereo con la capacità di posti richiesta (derivante da cause eccezionali, non imputabili all'impresa, da motivarsi dettagliatamente e documentalmente) l'impresa è tenuta ad assicurare comunque il trasporto ricorrendo ad una soluzione di impiego che consenta di coprire i posti necessari.

Qualora le motivazioni di cui al comma precedente non siano ritenute valide dalla Fondazione, fermo restando quanto altro disposto dal precedente comma, l'impresa sarà comunque considerata inadempiente.

#### **ART. 5 CONDIZIONI ASSICURATIVE E DI SICUREZZA**

Devono essere operanti, all'atto di ogni volo le condizioni assicurative previste dalle vigenti norme/disposizioni in materia di trasporto aereo, secondo la prassi in uso.



In ogni caso il servizio di trasporto, così come disciplinato dal presente capitolato tecnico, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il trasporto aereo dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

#### **ART. 6 PENALITA' VOLO CHARTER**

L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze di legge, è soggetta ad una penalità pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) nel caso di indisponibilità del velivolo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni inadempienza alle obbligazioni previste nel presente capitolato sarà comminata alla società fornitrice del servizio una sanzione da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila), a giudizio insindacabile di questa Fondazione, tenuto conto della gravità dell'inadempienza. In particolare nel caso di ritardo nel decollo rispetto al cronoprogramma definitivo approvato dalla Fondazione, sarà applicata una sanzione da un minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di Euro 30.000,00 (trentamila). Quest'ultimo importo sarà, comunque, applicato nell'ipotesi in cui il ritardo nel decollo abbia determinato danni conseguenti alla indisponibilità dell'aeromobile, fermo restando l'eventuale ripetizione dei danni derivanti dall'inadempienza e l'eventuale risoluzione del contratto.